



CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 147/2018

MECC. N. 201804438/89

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI

IL GIORNO 5 DICEMBRE 2018

Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d'urgenza nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza dei seguenti membri:

AVRAMO	DI PUMPO	MANCINI
BARBIERI	FESTA	MANECCHIA
BERAUDO	GARCEA	MARTELLI
CAMBAI	GIORGITTO	PETRARULO
CANGELLI	LANZA	RUSSO
CATIZONE	LEDDA	SCAGLIOTTI
CECCARELLI	LICARI	SCIRETTI
CIAPPINA	LOMANTO	ZITO

In totale con la Presidente, Carlotta SALERNO, n. 25 Consiglieri.

Risulta assente il Consigliere: RUSSO

In totale n. 24 Consiglieri presenti

con l'assistenza del Segretario Paolo MANFREDI per discutere in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

ART. 42 COMMA 2. IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BOCCIOFILA SITO IN VIA SALGARI N. 8/A. PROPOSTA DI ESTERNALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO N. 295. APPROVAZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BOCCIOFILO SITO IN VIA SALGARI N. 8/A. PROPOSTA DI ESTERNALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO N. 295. APPROVAZIONE.

La Presidente Carlotta Salerno di concerto con la Giunta Esecutiva riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 09/12/2002 (mecc. 200208192/010) esecutiva dal 23/12/2002 la Civica Amministrazione assegnava all'Associazione Sportiva Dilettantistica "A. Graziano", la concessione dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Torino, via Salgari 8/A, per un periodo di 5 (cinque) anni, a decorrere dal 23/12/2002. La suddetta concessione è stata stipulata con R.C.U. n. 5252 del 14/04/2003.

L'impianto, identificato al Foglio 1098 – mappale 92 e 84 del Nuovo Catasto Terreni, consta di una superficie di circa mq. 4.350 consistente in: n. 16 campi da bocce scoperti, 1 fabbricato a due piani fuori terra utilizzato a bar, salone ricreativo, cucina, sala giochi e servizi al piano terra e a sala giochi, ufficio, cantina e ripostiglio al piano seminterrato. Il fabbricato è dotato di 1 tettoia aperta posizionata in adiacenza.

L'attuale consistenza dell'impianto è riportata dettagliatamente nella tabella allegata (all. 1) e nella planimetria allegata (all. 2).

La concessione, scaduta il 23/12/2007, prevedeva un canone iniziale annuo di € 2.194,62 I.V.A. inclusa, rivalutata in base all'indice ISTAT ogni anno di vigenza contrattuale, ponendo totalmente a carico del Concessionario le spese relative all'energia elettrica, al riscaldamento, al consumo idrico, le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

Alla scadenza della concessione, al fine di garantire un regolare svolgimento dell'attività sportiva ed aggregativa presso l'impianto sportivo bocciolo in argomento, nonché a garanzia della custodia e vigilanza del medesimo, l'Associazione Sportiva Dilettantistica "A. Graziano" con sua nota, manifestava la disponibilità a continuare nella gestione della struttura durante il periodo di espletamento da parte della Città della procedura per la nuova assegnazione dell'impianto.

In data 28/05/2007 pertanto, con nota prot. 8404, l'Associazione Sportiva Dilettantistica "A. Graziano" presentava richiesta di rinnovo.

Con determinazione dirigenziale n. 56 del 29/07/2015 n. mecc. 201543244/089 si approvava, ai fini dell'avvio della procedura di rinnovo, la procedura finalizzata all'acquisizione della manifestazione d'interesse dell'impianto in oggetto, come previsto dall'art. 6 comma 2 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" n. 295, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 e successive modificazioni. Alla scadenza del termine previsto, 14/09/2015, ad esito della stessa non sono pervenute manifestazioni d'interesse.

Per poter procedere nell'iter della procedura di rinnovo il citato art. 6 al comma 3 prevede che sussista il rispetto delle condizioni contenute nella precedente concessione, in relazione a ciò in data

22/10/2015 e 31/10/2017 si sono svolte due Commissioni di Controllo che hanno rilevato una serie di inadempienze, in particolare:

16 campi per il gioco delle bocce in disuso;
presenza all'esterno di tre tettoie non previste nella planimetria;
presenza all'esterno di un prefabbricato nel cortile;
presenza all'esterno di un barbecue in muratura;
modifica delle finestre presenti sulla facciata sul lato parco;
mancanza dell'accatastamento;
attività commerciale autorizzata per i soli soci in realtà aperta al pubblico;
servizi igienici in condizioni di carenza di manutenzione ordinaria.

Quanto rilevato dai citati sopralluoghi è stato comunicato, in correlazione alle rispettive date, evidenziando la necessità di ripristino delle situazioni di irregolarità.

In ultimo l'Associazione in data 02/03/18 ha fatto pervenire una nota con la quale ha richiesto 60 giorni per rispondere ed ottemperare ai sopra citati rilievi. Con nostra nota di risposta n° prot. 5920 del 29/5/2018 si è evidenziato che le inottemperanze contestate sono state rilevate dalla Commissione di Controllo in due diverse date ed in entrambe i casi era stato fatto sollecito per i relativi adempimenti. Inoltre, in considerazione del fatto che di detta Commissione la Circoscrizione faceva parte come elemento componente, la richiesta di proroga non poteva essere accolta. La stessa nota comunicava, ai sensi della legge 241/1990, l'avvio del procedimento di messa a bando della gestione in regime di concessione dell'impianto.

Pertanto, preso atto dei ripetuti solleciti cui non è seguito il doveroso adempimento, non sussistendo il rispetto di tutte le condizioni previste nella precedente concessione, condizioni poste dall'art. 6 p. 3 del citato Regolamento 295, si è configurata la fattispecie di "grave inadempimento", delineato dall'art. 23, configurando in tal modo il venire a mancare delle condizioni affinché si possa procedere al rinnovo della concessione in quanto le inadempienze riscontrate e contestate non sono state eliminate nonostante i reiterati inviti, tutto ciò premesso con la presente deliberazione, si avvia, ai sensi dell'art. 2 p. 3 e 7 dello stesso Regolamento 295, il procedimento di esternalizzazione dell'impianto in oggetto.

Le fasi e le modalità sono quelle previste dal citato Regolamento 295.

Una volta pubblicato il bando e se l'Associazione avrà ottemperato a quanto rilevato dalla Commissione di Controllo, come sopra specificato, potrà presentare domanda di partecipazione.

Lo schema di bando definisce i requisiti per la partecipazione ed i criteri di individuazione del concessionario secondo i principi di libera concorrenza, pubblicità e trasparenza previsti dal Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i e richiamati dall'art. 2 punto 3 del Regolamento n. 295.

In considerazione dell'ubicazione territoriale del complesso, si ritiene opportuno provvedere alla messa a bando attribuendo particolare rilevanza, oltre che agli aspetti progettuali e sociali, anche alla qualità e quantità degli investimenti che i partecipanti proporranno.

L'indizione del bando avverrà con ampia e capillare pubblicità sul territorio cittadino, con pubblicazione sul sito Internet della Città e delle otto Circoscrizioni oltre che all'Albo Pretorio della Città e della Circoscrizione 6.

Al bando potranno partecipare: Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Discipline Sportive associate, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. La concessione avrà la durata minima di 5 (cinque) anni e massima di 20 (venti) anni e sarà determinata dalla Commissione Giudicatrice, parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria.

I lavori verranno effettuati, così come proposto dal concessionario, nel suo interesse esclusivo al fine di poter sfruttare economicamente il servizio offerto alla comunità.

Pertanto non deriva un interesse economico immediato e diretto dell'Ente alla realizzazione dei lavori, avendo il Comune solo un interesse istituzionale ad offrire un servizio alla cittadinanza, e precisamente quello di promuovere e diffondere le pratiche sportive attraverso tutte le strutture disponibili.

Inoltre, la spesa per i lavori sarà interamente ammortizzata dal concessionario nel periodo di durata della concessione non prevedendosi un valore residuo dell'intervento al momento della riconsegna del bene alla Città.

Infine, si dà atto che non c'è correlazione tra l'importo dei lavori e l'importo del canone in quanto, quest'ultimo, è stato determinato sullo stato di consistenza del bene al momento della predisposizione del bando.

Il canone annuo dovuto dal concessionario, ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento n. 295, sarà, conformemente alla valutazione patrimoniale del 24/10/2018 prot. 7655, pari ad € 19.800,00 annui, oltre a I.V.A. a termini di legge, per la parte ad uso associativo e ricreativo e pari ad € 6.700,00 annui, oltre a I.V.A. a termini di legge, per la parte ad uso ristorativo commerciale, per un totale di € 26.500,00 annui, oltre IVA ai termini di legge.

Qualora il concorrente in sede di offerta proponesse una minore percentuale a proprio carico, che dovrà essere compresa tra il 100% e il 10% per la parte sportiva e tra il 100% e il 30% per la parte commerciale e risulti vincitore del bando di gara, il canone verrà ridefinito.

Laddove il progetto del concessionario preveda un ampliamento della parte sportiva e/o commerciale, l'Amministrazione si riserva la ridefinizione del canone.

L'onere delle utenze viene posto a carico del concessionario come segue:

- il 100% dei costi delle forniture di acqua potabile, energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche e tassa raccolta rifiuti relativi alla parte sportiva ed alla parte commerciale dell'impianto.

La scelta di non applicare il criterio di riparto delle utenze addossando l'intero ammontare dello stesso al concessionario, ipotesi prevista espressamente dal vigente Regolamento n. 295 quale espressione di discrezionalità della Città, appare rispondente ai criteri indicati dalla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc.n. 201204257/008) ed inoltre è congruamente motivata ed ampiamente giustificata con la continuità della consolidata prassi storicamente riferita all'impianto, che ha sempre visto l'onere di tali quote integralmente a carico del concessionario. Non trascurando inoltre la nota e particolare situazione finanziaria ed economico-gestionale della Città che impone rigorose esigenze di riduzione e di contenimento strutturale delle risorse a carico comunale.

Il valore stimato della gara risulta pari ad € 266685,00 al netto di I.V.A.. Tale importo è stato calcolato tenendo conto di una stima del flusso dei corrispettivi annuali pagati dai fruitori delle attività di una bocciofila avente caratteristiche assimilabili, rapportata al numero dei campi presenti e moltiplicata per il periodo minimo di concessione (5 anni).

Nel caso di esito infruttuoso della procedura di esternalizzazione a favore dei soggetti sopra elencati, potrà estendersi la possibilità di partecipazione alle procedure di individuazione dei concessionari a società di capitali o società cooperative, ai sensi dell'art. 2 p. 3 del Regolamento comunale n. 295.

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata in data 12/07/2018.

Il presente provvedimento è conforme alla Circolare del 30 luglio 2013 prot. n. 9573 inerente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, conservata agli atti dell'ufficio.

La proposta di esternalizzazione dell'impianto è stata presentata nel corso della II Commissione Circoscrizionale dell'8/10/2018.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17/12/2015 (mecc. 201502280/094), esecutiva dal 1/1/2016, il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;

- visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000;

- dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto T.U. sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

- viste le disposizioni legislative sopra richiamate.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la proposta di esternalizzazione della gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Salgari 8/A, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale n. 295, con individuazione del concessionario a mezzo delle procedure previste dalla normativa vigente secondo i criteri e le modalità indicate in narrativa e nello schema di bando;

2. di approvare lo schema di bando di gara allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (All. 3).

3. di autorizzare la trasmissione della presente deliberazione alla Direzione Sport e Tempo Libero ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 2 comma 9 lettera a) del Regolamento Comunale n. 295;

4. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'indizione della gara e l'individuazione del concessionario;

5. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri: SCAGLIOTTI – SCIRETTI – CATIZONE

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI 21

VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21

CONTRARI /

ASTENUTI /

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la proposta di esternalizzazione della gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Salgari 8/A, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale n. 295, con individuazione del concessionario a mezzo delle procedure previste dalla normativa vigente secondo i criteri e le modalità indicate in narrativa e nello schema di bando;

2. di approvare lo schema di bando di gara allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (All. 3).
3. di autorizzare la trasmissione della presente deliberazione alla Direzione Sport e Tempo Libero ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 2 comma 9 lettera a) del Regolamento Comunale n. 295;
4. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'indizione della gara e l'individuazione del concessionario;

Il Consiglio di Circostrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 21 – VOTANTI 21 – FAVOREVOLI 21) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.